



# *Ministero della Salute*

## **IL MINISTRO**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito AIFA) e in particolare il comma 2, il quale istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito AIFA) dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, e il comma 4, secondo cui il Consiglio di amministrazione, costituito dal Presidente e da quattro componenti, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato con decreto del Ministro della salute;

**VISTO** il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante *“Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2004, n. 228, come modificato dal decreto interministeriale 8 gennaio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 gennaio 2024, n. 11;

**CONSIDERATO** che i componenti del Consiglio di amministrazione:

- ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 sono scelti tra persone di comprovata esperienza in materia sanitaria;
- ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del citato decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta;

**VISTO**, altresì, l'articolo 9 del citato decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, che reca disposizioni per i casi di incompatibilità e decadenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

**VISTA** la nota prot. n. 4462 del 30 gennaio 2024, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha designato quale, componente del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, il dott. Emanuele Monti;

**ACQUISITE** le designazioni da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, dei due componenti di propria spettanza, nelle persone del dott. Angelo Gratarola e del dott. Vito Montanaro, nella seduta del 30 gennaio 2024 (Rep. Atti n. 11/CSR);

**RITENUTO**, in ragione della comprovata esperienza in materia sanitaria, di designare il dott. Francesco Fera;

**VISTE** le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai componenti del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2013;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. Sono nominati, per un quinquennio, quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'AIFA:

il dott. Francesco FERA, designato dal Ministro della salute;

il dott. Emanuele MONTI, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

il dott. Angelo GRATAROLA, Regione Liguria, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

il dott. Vito MONTANARO, Regione Puglia, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

*Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.*

Roma,

**IL MINISTRO**  
(*Prof. Orazio Schillaci*)